



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*

*Ufficio XI*

Ambito Territoriale di Prato e Pistoia

**Sede di Pistoia**

Prot. 156  
Ufficio Istituzioni 1

Pistoia, 22/01/2016

#### **IL DIRIGENTE**

VISTO il decreto legislativo n. 297/94;

VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;

VISTA la legge 4 giugno 2004 n. 143;

VISTA la legge 27 dicembre 2006 n. 296;

VISTO il D.M. n. 235/2014 M.I.U.R. trasmesso con nota n. 999 del 09.04.2014 recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valevoli per il triennio scolastico 2014/17 e nella parte in cui all'art. 1, comma 1, stabilisce che può chiedere la permanenza e l'aggiornamento del punteggio soltanto il personale docente ed educativo inserito a pieno titolo o con riserva nelle fasce I, II, III ed aggiuntiva delle GAE costituite in ogni provincia;

VISTO il decreto di questo ufficio Prot. n. 2597 del 25/08/2014 con cui veniva pubblicato l'elenco degli esclusi dalle graduatorie ad esaurimento di questa provincia valevoli per gli aa.ss. 2014/2017;

PRESO ATTO del decreto cautelare monocratici del Consiglio di Stato n. 3252 del 21/07/2015, che accoglie le istanze cautelari dei ricorrenti;

PRESO ATTO altresì del Decreto Presidenziale del Consiglio di Stato n. e n. 3382 del 30/07/2015, che a seguito delle istanze di modifica del decreto cautelare n. 3426 e n. 3421 del 2015 da parte del MIUR, hanno modificato i suddetti decreti cautelari controversi, ai sensi dell'art. 56, comma 4, cod. proc. amm., escludendo che l'inserimento in graduatoria degli appellanti sia disposto "ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissione in ruolo", in quanto l'art. 1, comma 96, della legge n. 107 del 2015 riserva la partecipazione al piano straordinario di assunzioni per l'anno scolastico 2015/2016, la cui conclusione è prevista per il 15 settembre 2015, ai soggetti iscritti "a pieno titolo" nelle relative graduatorie alla data del 16 luglio 2015, fermo l'espletamento di successivi procedimenti di assunzione;



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*

*Ufficio XI*

Ambito Territoriale di Prato e Pistoia

**Sede di Pistoia**

PRESO ATTO dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 3909/2015 del 31 agosto 2015 che accoglie l'istanza cautelare;

VISTA la nota n. 5815 del 25/05/2015 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e la nota prot. n. 19621 del 06/07/2015 della Direzione generale per il personale scolastico;

VISTA altresì la nota prot. n. 28271 del 02/09/2015 della Direzione generale per il personale scolastico;

VISTO il Decreto prot. n. 2631 del 23/06/2015 con cui le medesime ricorrenti sono già state inserite con riserva in GaE;

VISTA da ultimo l'Ordinanza **5219/2015** che si pronuncia sull'istanza dei ricorrenti Begliomini Samantha, Bertucci Barbara, Bicci Francesca, Catani Giada, Catapano Filomena volta ad ottenere l'esatta esecuzione del giudicato cautelare;

PRESO ATTO che il provvedimento cautelare, pur coperto dalla garanzia costituzionale, resta pur sempre un provvedimento a cognizione sommaria strumentale e provvisorio, mentre l'accertamento delle situazioni soggettive consegue alla cognizione piena nel merito;

RITENUTO di doversi conformare a quanto disposto nei provvedimenti cautelari sopra citati;

PRESO ATTO che per mero errore materiale non è stato incluso nel precedente provvedimento il nominativo della ricorrente Macis Giovanna

#### **DISPONE**

in ottemperanza ai sopra citati provvedimenti cautelari del Consiglio di Stato, l'iscrizione dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento di rispettivo interesse valevoli per il triennio 2014/2017 **senza preclusioni di sorta alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato** in relazione alla posizione attribuita nelle medesime graduatorie dai docenti sotto riportati, **e fermo l'effetto risolutivo connesso all'eventuale soccombenza che dovesse risultare all'esito del giudizio di merito.** Si intende confermata la valutazione delle domande già effettuata.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il precedente.

IL DIRIGENTE

*Laura Scoppetta*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93*